

Raffaele
Russo



Atto Costitutivo "Con.tatto" (Ente del Terzo Settore)

Il giorno 5 GENNAIO 2026 alle ore 15,00 in Fiumicino a Via dei Nocchieri 72 - si sono riuniti i Signori:

1. Massimo De Lauro nato a Napoli il 25 maggio 1959 e residente a Napoli alla Via Mergellina 50, codice fiscale DLRMSM59E25F839A;
2. Mario De Lauro nato a Roma il 24 maggio 1996 e residente a Fiumicino alla Via della Pesca 11, codice fiscale DLRMRA96E24H501J;
3. Maria Lucrezia De Lauro nata a Roma il 9 agosto 1997 e residente a Fiumicino alla Via della Pesca 11, codice fiscale DLRMLC97M49H501F;

i quali hanno tra loro convenuto di costituire - una Associazione denominata:

"Con.tatto" (Ente del Terzo Settore)

L'associazione qui costituita è regolata a tutti gli effetti dalle norme previste nello Statuto che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il primo "Consiglio Direttivo" è composto di tre membri e vengono nominati all'unanimità per i primi tre anni, in conformità a quanto stabilito nello statuto, i signori:

- 1) Massimo De Lauro con la carica di **Presidente**;
- 2) Mario De Lauro con la carica di **Vice Presidente**;
- 3) Maria Lucrezia De Lauro con la carica di **Segretario e Tesoriere**;

I membri del "Consiglio Direttivo" come sopra nominati dichiarano di accettare le cariche loro conferite.

I mezzi necessari al funzionamento dell'associazione sono rappresentati dalle entrate contemplate nello statuto allegato, al quale si fa pieno riferimento in merito.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2026.

Il Presidente pro-tempore dell'associazione viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione dell'atto e per il conseguimento del riconoscimento dell'associazione presso gli enti preposti.

Alle ore 20.30 viene sciolta la seduta.

Del che è verbale letto approvato e sottoscritto.

Massimo De Lauro

Massimo De Lauro

Mario De Lauro

Mario De Lauro

Maria Lucrezia De Lauro

Maria Lucrezia De Lauro

STATUTO

"Associazione Con.tatto"

Ente del Terzo Settore (E.T.S.)

Art. 1 - Denominazione

É costituita, nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117 del 03 luglio 2017), l'Associazione denominata **"Associazione Con.tatto" Ente del Terzo Settore (E.T.S.)** più avanti chiamata per brevità Associazione, che persegue, SENZA SCOPO DI LUCRO, il fine di favorire, incrementare, proporre, promulgare organizzare e svolgere attività indirizzate alla diffusione di conoscenze (culturali, ambientali, creative ed emotive) per valorizzare il tessuto sociale territoriale.

L'Associazione assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica.

L'Associazione potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata "Con.tatto E.T.S.". Per il perseguimento dei fini istituzionali l'Associazione può ricorrere ai volontari rispettando i criteri stabiliti dagli art. 17 e seg. D.lgs. n. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, a consulenze o prestazioni professionali autonome anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Via dei Nocchieri 72 – 00054 Fiumicino (RM). L'Assemblea può modificare la sede primaria e istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, se ciò avviene nell'ambito dello stesso comune, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per favorire, incrementare, proporre, promulgare, organizzare e svolgere attività indirizzate alla diffusione di conoscenze (culturali, ambientali, creative e conoscitive) per valorizzare il tessuto sociale territoriale.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017 comma 1 capoversi d, g, h, i, intende per il raggiungimento delle proprie finalità favorire, incrementare, proporre, promulgare, organizzare e svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- Attività connesse alla creatività artistica, alla divulgazione e alla conoscenza del patrimonio ambientale, archeologico e culturale, alla condivisione di iniziative conoscitive ed emotive.
- Attività di promozione, organizzazione e svolgimento di iniziative ed eventi culturali con il coinvolgimento della comunità territoriale (bambini, adolescenti, giovani e anziani) al fine di trasferire le conoscenze sia inter e intra generazionale sia di culture e del patrimonio linguistico di paesi extra nazionali.
- Attività di promozione, organizzazione e realizzazione di laboratori per sensibilizzare e formare la comunità territoriale (bambini, adolescenti, giovani e anziani) su aspetti di sicurezza ambientale e sulla divulgazione della cultura emotiva, conoscitiva e creativa.
- Attività fuori sede, di promozione, organizzazione e svolgimento di eventi ed iniziative nel settore del cinema, musica, teatro, scienza, pittura, poesia, letteratura, mare,

patrimonio archeologico e ambientale con il coinvolgimento del tessuto sociale territoriale.

- Attività di promozione, organizzazione e svolgimento di corsi, seminari, convegni, eventi, manifestazioni, mostre attinenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e con le relative attività sopra menzionati;

Per realizzare i propri scopi l'Associazione può:

- ricevere in donazione, acquistare, scambiare, distribuire materiali oggetto della sua attività;
- sviluppare rapporti e collaborazioni con enti, con istituti, con associazioni culturali e organismi associativi e con imprese produttive, interessati alla finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e alle relative attività della Associazione sopra menzionati;
- partecipare, come leader, partner e unità di ricerca in progetti, finanziati a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, che hanno obiettivi in linea con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e con le relative attività della Associazione sopra menzionati.
- svolgere qualsiasi altra attività funzionale al raggiungimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e delle relative attività sopra menzionati.

Potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni aventi pertinenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, nonché beneficiare, per la realizzazione dei propri scopi, di tutte le provvidenze di legge, nonché di eventuali contributi che possono venire erogati da enti e istituzioni a carattere locale, nazionale ed internazionale anche a carattere di donazione.

Gli eventuali proventi delle sue attività verranno destinati a finanziare le iniziative inerenti ai suoi scopi istituzionali.

L'Associazione potrà esercitare e organizzare ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi; ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017, eserciterà attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

Per la realizzazione e gestione diretta di determinati servizi indispensabili per il raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e delle relative attività della Associazione sopra menzionati, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Art. 4 - La durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 - Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) beni immobili e mobili che sono o saranno proprietà dell'Associazione;
 - b) quote e contributi degli associati al momento della fondazione dell'Associazione o di una successiva adesione individuale;
 - c) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
 - d) donazioni, lasciti o successioni;
 - e) contributi dei privati;
 - f) contributi di organismi internazionali;
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
 - a) eredità, donazioni e legati;
 - b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche



finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte non in maniera prevalente ma ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, spettacoli;
- h) entrate derivanti dall'eventuale organizzazione di manifestazioni, eventi, scuole di formazione o professionalizzanti, o partecipazioni ad esse;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive che non saranno prevalenti ma ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e delle relative attività dell'Associazione sopra menzionati;
- j) entrate derivanti da convenzioni;
- k) altre entrate compatibili con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e delle relative attività dell'Associazione.

3. I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto.

4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5. La totalità del patrimonio deve essere destinato allo svolgimento dell'attività statutaria.

6. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

7. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 6 - I soci

1. Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri. L'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e uguaglianza. **Sono ammessi a partecipare all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, che:**

- accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno;
- condividono gli scopi dell'Associazione;

Due sono le categorie di soci:

- soci fondatori: persone fisiche che sono intervenute all'atto costitutivo dell'Associazione sia personalmente, sia per procura e tutti coloro a questi equiparati con delibera del Consiglio Direttivo;
- soci ordinari: persone fisiche e giuridiche, nei limiti consentiti dalla legge, a cui viene attribuita la carica di socio nel rispetto della normativa sulla privacy

2. Il numero dei soci ordinari è illimitato.

3. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa

4. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

5. L'Associazione svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in forma volontaria e gratuita dei propri soci.

6. I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

rt. 7 - La domanda di ammissione

1. Colui che intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti. La domanda di adesione deve contenere le generalità complete del socio e deve essere redatta per iscritto o in modalità telematica.
2. Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro trenta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. In caso di diniego va motivato dal Consiglio Direttivo e comunicato all'escluso. Entro i trenta giorni l'escluso, tuttavia, può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide.
3. Dal momento dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa nella misura e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
4. Il socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.
5. È considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota associativa.
6. Chiunque partecipa all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo Statuto o per altri gravi motivi o per un comportamento non idoneo come specificato nell'art. 9 di seguito riportato.
7. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso, tuttavia, può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
8. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
9. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
10. Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.
11. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

rt. 8 - Diritti dei soci

1. I soci aderenti all'Associazione hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente Statuto:
 - di eleggere gli organi sociali;
 - in caso di maggiorenni, di essere eletti negli stessi organi sociali;
 - di informazione e di controllo;
 - di intervenire e votare alle assemblee ordinarie e straordinarie;
 - di mettere all'ordine del giorno un argomento o una proposta di revoca di uno o più membri del Consiglio Direttivo con un'e-mail inviata a tutti gli altri soci e al Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea;

- di proporre modifiche statutarie con un'e-mail inviata a tutti gli altri soci e al Presidente con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.
2. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, alle delibere assembleari, ai bilanci e ai rendiconti, ai registri dell'Associazione facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.
 3. Tutti i soci hanno diritto di voto se in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 9 - I doveri dei soci

1. I membri dell'Associazione svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo volontario e gratuito e in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
2. Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
3. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa (comma 4 art. 7 del presente Statuto).

Art. 10 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
 - Per dimissioni/recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, *tranne nel caso previsto dal comma 4 art 7 del presente Statuto (pagamento quote associative)*;
 - Per decadenza, cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
 - Per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio:
 - a) non osservi le disposizioni dello Statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - c) danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione;
 - d) per comportamento non idoneo come da art. 9 comma 2) o per gravi motivi
 - Per ritardato pagamento della quota associativa (la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo);
 - Per indegnità;
 - Per decesso;
2. I soci che hanno cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera o e-mail allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.

Art. 11 - Gli organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - L'Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;
 - L'Organo di controllo, se eletto dall'Assemblea e nel caso in cui ciò sia obbligatorio.



2. Le attività dell'organo di controllo verranno regolate da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci prima dell'insediamento dello stesso.
3. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.
4. Le cariche sociali sono tutte elettive e assunte senza aver diritto ad alcuna retribuzione.
5. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) libro dei soci;
 - b) registro dei volontari;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti i verbali;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

rt. 12 - L'Assemblea

1. L'organo sovrano dell'Associazione è rappresentato dall'Assemblea dei soci.
2. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci dell'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente; L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Negli avvisi vanno riportati il giorno, il luogo, l'ora dell'Assemblea e l'elenco degli argomenti da discutere.
3. L'Assemblea dei soci è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente deve constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di partecipare all'Assemblea.
4. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario e quando la richiede almeno un decimo dei soci.
5. Deve essere convocata in prima ed in seconda convocazione, a distanza di almeno 1 giorno, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o e-mail agli associati o pubblicato nei locali dell'Associazione almeno 8 giorni prima dell'adunanza dei soci.
6. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

rt. 13 - L'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:
 - Nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo.
 - Nomina e revoca l'Organo di controllo, se richiesto o quando ciò è obbligatorio per legge;
 - Stabilisce gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
 - Si pronuncia su ogni argomento che venga sottoposto alla sua attenzione (per esempio regolamenti);
 - Approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - Approva la misura e le modalità della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - Approva il programma annuale dell'Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - Individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione
 - Proporre, definire e articolare eventuali variazioni/integrazioni a questo Statuto.
2. Per la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il



numero dei soci presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

14 - L'Assemblea straordinaria

- L'Assemblea in seduta straordinaria:
 - Delibera le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - Decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo;
 - Nomina il liquidatore;
 - 2. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione.
 - 3. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
 - 4. Per i rimanenti casi le Assemblee straordinarie sono valide con la presenza in prima convocazione dei due terzi dei soci dell'Associazione; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
 - 5. Le sue deliberazioni vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Direttore o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

15 - Il Consiglio Direttivo

Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Sta in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I suoi tre membri durano in carica 3 anni salvo revoca con voto a maggioranza dei soci durante un'Assemblea ordinaria o straordinaria. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione.

- Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
- Il Consiglio Direttivo:
 - Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - Attua gli indirizzi approvati dall'Assemblea,
 - Si occupa dell'amministrazione e incremento del suo patrimonio e l'accettazione di erogazioni, donazioni e lasciti, ed ogni altro compito necessario al conseguimento delle



finalità, ivi compresa la stipula di accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri enti pubblici o privati, nazionali esteri o internazionali;

- Redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- Redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo e il programma annuale;
- Stabilisce la misura e la modalità delle quote associative salvo successiva approvazione dell'Assemblea ai sensi del presente Statuto;
- Ammette i nuovi soci o delega un componente del Consiglio per il processo di ammissione, salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi del presente Statuto;
- Esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi del presente Statuto.
- l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo richieda uno dei suoi componenti con un'e-mail inviato agli altri ed in ogni caso almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile.

Art. 16 - Il Presidente

Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte alle autorità, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo in seduta ordinaria e straordinaria. Il Presidente è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente Statuto non siano inderogabilmente riservati all'Assemblea.

Presidente ha la responsabilità operativa delle attività dell'Associazione e della sua gestione economica.

Presidente dell'Associazione viene nominato dall'Assemblea per la durata di tre anni ed è rieleggibile. Egli ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi. In caso di assenza o impedimento può delegare tale legale rappresentanza al Vice-Presidente.

Presidente cura le relazioni con enti pubblici e privati al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Accordo con gli altri membri del Consiglio Direttivo, egli sottopone all'Assemblea il programma annuale e altre iniziative che rientrano negli scopi dell'Associazione.

Presidente inoltre:

- a) convoca l'Assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria e ne firma il verbale;
- b) riceve le richieste dei soci da inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea;
- c) indice l'elezione per il posto o i posti rimasti vacanti nel Consiglio Direttivo per revoca, per dimissioni o altri motivi.
- d) Illustra all'Assemblea ordinaria il consuntivo e il bilancio economico di previsione;
- e) Riscuote le quote associative dei soci ed è responsabile di tale riscossione;
- f) Predispone i mezzi e le condizioni necessarie per l'effettiva attuazione delle singole iniziative e ne cura ogni aspetto gestionale.

Art. 17 - Il Vice-Presidente

Vice-Presidente dell'Associazione viene nominato dall'assemblea per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli lo sostituisce e assume se necessario la legale rappresentanza dell'Associazione.

In caso di dimissioni o definitivo impedimento del Presidente, il Vice-Presidente ne assume il ruolo e convoca entro un mese un'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche.

In caso di dimissioni o grave impedimento del Vice-Presidente, il Presidente, a nome e per conto



Consiglio Direttivo, nomina il primo dei non eletti e comunica tale scelta ai soci alla prossima assemblea.
In ogni caso, il mandato del subentrante termina contemporaneamente a quello degli altri membri del Consiglio Direttivo.

18 - Il Segretario e Tesoriere

Segretario dell'Associazione viene nominato dall'Assemblea per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Tesoriere compete:

- a) periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili
- b) redige le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari
- c) provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono attribuite, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

19 - Bilancio

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo ed economico e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative.
2. Il Consiglio Direttivo nella figura del Presidente predispone il bilancio consuntivo e preventivo che contiene le entrate e le spese relative ad una annualità e l'Assemblea ordinaria lo approva entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.
4. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
5. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.
6. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

20 - Modifiche statutarie

Il presente Statuto è modificabile con le maggioranze indicate nell'art 14. Nello specifico, le modifiche possono essere proposte da un qualsiasi socio con un'e-mail inviata a tutti i soci e al Presidente. Esse sono discusse in Assemblea straordinaria e diventano effettive se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con l'eventuale regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione

1. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con le maggioranze indicate nell'art. 14. Inoltre, lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto da un membro del Consiglio Direttivo con un'e-mail inviato a tutti i soci con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto ad un'assemblea ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea decide in merito con la maggioranza dei presenti ed eventualmente delibera sulla devoluzione del patrimonio.
3. L'Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
4. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in analogo settore e comunque a fini di utilità sociale, come stabilito dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione e previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico del Terzo settore competente, nelle modalità stabilite dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 - Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia tra l'Associazione e gli Associati o tra questi ultimi sull'interpretazione del presente Statuto sarà sottoposta in via esclusiva ad un collegio arbitrale amichevole compositore, costituito da tre arbitri. Gli arbitri saranno nominati secondo la procedura prevista dall'art. 810 c.c. Il terzo arbitro, con funzione di Presidente, sarà nominato dai primi due. In difetto di nomina di uno o più arbitri, vi provvederà, su richiesta della parte più diligente, il Presidente del Tribunale che ha sede l'Associazione. L'arbitrato sarà irrituale e la determinazione del collegio arbitrale, secondo equità, vincolerà le parti come se fosse loro diretto accordo transattivo. Il collegio arbitrale, che avrà sede nella città in cui ha sede l'Associazione, non sarà tenuto all'osservanza di alcuna forma di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio; il collegio arbitrale dovrà rinunciare la propria determinazione nel termine di sei mesi dall'accettazione della nomina o dall'ultima accettazione se le stesse non fossero avvenute contemporaneamente. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicheranno, ove compatibili, le norme previste dagli art. 810 e segg. c.p.c.. Per qualsiasi controversia non compromettibile in arbitri sarà applicata la legislazione italiana e sarà competente esclusivamente il Tribunale ove ha sede l'Associazione.

Art. 23 - Norme finali

Tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Micino, 5 gennaio 2026

Massimo De Lauro

Ricardo De Lauro

Lucrezia De Lauro

